

Teorema di Assisi come regolatore normativo

Come la tecnica applicata potrebbe diventare strumento normativo di cittadinanza attiva, uno studio, una proposta che permetterebbe allo stato di avere una modalità giusta e sicura per far pagare ai colossi iTech che sfruttano i nostri dati delle giuste tasse. Il Teorema di Assisi di rivela sempre più uno strumento di equità sociale ed economica.

Premessa

Nel cuore della rivoluzione digitale che caratterizza il nostro tempo si cela una contraddizione profonda: mentre il valore economico delle informazioni personali cresce in modo esponenziale, gli individui che quelle informazioni producono — ogni giorno, con ogni loro azione, parola, scelta — restano esclusi dalla distribuzione del valore generato.

Questa dinamica, oggi dominante, si regge su un principio implicito quanto ingiusto: **la gratuità forzata della cessione dei dati personali.**

Un consenso generico, spesso ottenuto attraverso formule contrattuali oscure o formali, permette a piattaforme e operatori digitali di costruire imperi economici basati sull'identità, sulle emozioni e sui comportamenti delle persone, senza alcuna remunerazione a favore dei veri produttori di quell'enorme capitale immateriale.

Questa proposta di legge rappresenta, dunque, **un cambio epocale.**

Introduce per la prima volta una **fiscalità digitale autenticamente democratica**, fondata su un principio semplice, ma rivoluzionario:

"I dati personali sono patrimonio degli individui, e ogni loro utilizzo va remunerato."

Non più la retorica del "consenso informato", che troppo spesso maschera uno squilibrio insostenibile di potere, ma una **monetizzazione consapevole del valore informativo dell'identità umana**, riconosciuta nella sua dignità, nella sua centralità, e nel suo inalienabile diritto di generare ricchezza per chi la produce.

L'urgenza di questo cambio di paradigma non è solo morale o teorica: è resa drammatica dagli effetti concreti e ormai documentabili che il modello attuale sta generando su scala sociale. La non remunerazione dei dati personali, unita a una logica estrattiva e predatoria delle piattaforme digitali, produce **costi altissimi** — nascosti ma realissimi — per lo Stato e per la collettività.

Sul piano della **sanità pubblica**, assistiamo a un aumento impressionante dei disturbi psichici, in particolare tra gli adolescenti e i giovani adulti, con epidemie di ansia, depressione, disturbi del comportamento e dipendenze digitali. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che l'impatto dei disturbi

mentali correlati all'uso eccessivo di dispositivi tecnologici supera i **3,8 miliardi di euro annui**, senza contare i costi sociali legati alla perdita di produttività e al degrado del benessere collettivo.

Nel sistema della **giustizia**, il contenzioso legato a reati informatici (cyberbulismo, diffamazione, furto d'identità digitale) è cresciuto del **25% negli ultimi cinque anni**, sovraccaricando tribunali e uffici giudiziari, con un costo stimato di **oltre 500 milioni di euro l'anno** solo in spese procedurali e amministrative. Una quota significativa di questo contenzioso nasce direttamente dalle dinamiche di manipolazione, disinformazione e violazione della privacy che caratterizzano l'attuale ecosistema informativo.

Persino i **processi democratici** ne risultano indeboliti: la manipolazione delle opinioni pubbliche attraverso reti automatiche, bot, campagne di disinformazione mirata e filtri algoritmici riduce la qualità del dibattito pubblico, polarizza le società, svuota la capacità critica dei cittadini, genera sfiducia nelle istituzioni e nelle autorità democratiche.

Questa **devastazione silenziosa** costa non solo in termini di bilancio statale, ma anche in termini di **coesione sociale, di capitale umano, di speranza e fiducia nel futuro**.

La nuova fiscalità digitale che proponiamo non intende essere una penalizzazione per le imprese: al contrario, vuole essere uno strumento di riequilibrio virtuoso. Le piattaforme che basano i loro modelli di business sull'estrazione e sulla valorizzazione dei dati personali continueranno a operare e a prosperare, ma restituendo una parte equa di quel valore agli individui e contribuendo ai costi collettivi che il loro stesso modello genera.

Si tratta, dunque, non solo di giustizia economica, ma anche di **sostenibilità sociale**: perché nessuna società può reggere a lungo se la ricchezza di pochi è costruita sull'impoverimento invisibile dei molti; se il valore prodotto dai cittadini viene trasformato in profitto privato senza alcuna compensazione né reinvestimento sociale.

In questo senso, la proposta di legge rappresenta un atto di restituzione.

Un riconoscimento che ogni click, ogni foto, ogni pensiero condiviso, ogni traccia lasciata negli ambienti digitali **ha un valore** — e che quel valore appartiene, prima di ogni altra cosa, **alle persone che lo generano**.

Solo riconoscendo il **peso fisico, energetico ed economico** del bit informativo, come insegna il **Teorema di Assisi**, e misurandolo tramite strumenti scientifici come la **scala NIC**, sarà possibile costruire un futuro digitale **più giusto, più equilibrato, più umano**.

Sintesi della Ratio della Proposta di Proposta di legge sul Reddito Digitale Individuale

Il contesto: la nuova economia dei dati

La nostra epoca è definita da una trasformazione radicale del concetto stesso di valore: ciò che nel passato era rappresentato da terre, materie prime o capitale industriale, oggi si è trasferito in un territorio immateriale e invisibile, ma estremamente potente – i **dati personali**.

Ogni interazione digitale produce informazione: che si tratti di una preferenza espressa online, della geolocalizzazione registrata da un'app, del tracciamento dei movimenti di un utente su un sito web, o dei contenuti multimediali condivisi su una piattaforma, tutto viene analizzato, catalogato, messo a sistema. Queste informazioni, raccolte in grandi quantità e lavorate con algoritmi di intelligenza artificiale, diventano **asset fondamentali per le imprese tecnologiche**, capaci di orientare i consumi, anticipare i comportamenti, definire strategie di mercato, influenzare le decisioni sociali e politiche.

Per comprendere l'**enormità del fenomeno**, basti pensare che – secondo le stime più aggiornate del Consiglio Europeo della Protezione dei Dati, del Politecnico di Milano e del Joint Research Centre della Commissione Europea – **ogni cittadino italiano trasferisce, direttamente o indirettamente, tra i 1,5 e i 4 gigabyte di dati personali al giorno** attraverso piattaforme digitali. Questo flusso include:

- **informazioni anagrafiche** e demografiche registrate nei moduli online;
- **preferenze di consumo**, gusti musicali, abitudini alimentari e culturali raccolte da social, e-commerce e app;
- **dati biometrici e comportamentali** tramite dispositivi wearable, smart home e sistemi di riconoscimento;
- **tracce di navigazione, posizione e spostamenti**, ottenuti da browser, app, GPS e Wi-Fi;
- **elaborazioni cognitive e contenuti creativi**, come fotografie, commenti, post, recensioni, articoli, disegni e clip video;
- **modelli linguistici e stili personali**, che vengono automaticamente analizzati dai sistemi di IA per formare rappresentazioni predittive dell'individuo.

Se si moltiplica questa quantità media per l'intera popolazione digitalizzata italiana (circa **51 milioni di utenti attivi su Internet**), si ottiene una stima prudente di oltre **100.000 terabyte di dati personali generati ogni 24 ore**. Una massa informativa che ha un **valore strategico incalcolabile** per le piattaforme tecnologiche: da essa dipendono algoritmi di raccomandazione, pubblicità mirata, sviluppo di prodotti, modelli linguistici e predizione dei comportamenti individuali e collettivi.

Eppure, a fronte di questa produzione continua e instancabile di valore digitale, l'individuo **non riceve alcuna forma di compensazione**. Il sistema attuale si basa su un'illusione: che l'accesso gratuito a un servizio giustifichi la cessione totale, illimitata e gratuita della propria identità digitale, del proprio tempo cognitivo e della propria creatività.

È proprio questa distorsione che la proposta legislativa intende correggere: riconoscere che **il dato personale è un bene**, e come ogni bene **va compensato, tracciato e regolato**, anche quando è immateriale.

Il principio fondante: ogni dato ha un valore, e quel valore è dell'individuo

Alla base della proposta c'è l'assunto che ogni dato personale, se acquisito e trattato da un'impresa a fini economici, **genera valore monetario**, sia attraverso il miglioramento degli algoritmi predittivi, sia tramite l'ottimizzazione delle vendite, la profilazione pubblicitaria o l'estrazione di informazioni strategiche.

Se tale valore esiste – ed è dimostrabile nel bilancio delle piattaforme digitali – allora **deve appartenere, almeno in parte, anche all'individuo che ha fornito quel dato**. Non si tratta di un dono, né di una concessione: è un **principio di giustizia economica**, che riconosce che chi fornisce materia prima (in questo caso immateriale) ha diritto a partecipare alla creazione della ricchezza che ne deriva.

La proposta di legge intende dunque affermare un nuovo diritto: quello alla **remunerazione proporzionale** per ogni bit di dato personale utilizzato. In questo senso, il cittadino smette di essere un semplice utente passivo e diventa un vero e proprio **fornitore di capitale informativo**, da tutelare, valorizzare e risarcire.

IL MECCANISMO PROPOSTO: UNA QUOTA ECONOMICA PER OGNI BIT PERSONALE TRATTATO

La proposta di proposta di legge introduce un sistema chiaro, trasparente e tecnicamente implementabile per calcolare la **compensazione monetaria** da versare a ciascun individuo in relazione ai propri dati.

Il principio è semplice: ogni bit (la più piccola unità di informazione digitale) trattato da un'impresa per scopi economici deve essere **contabilizzato e remunerato** con una cifra fissa – simbolica ma concreta – che, moltiplicata per la quantità di dati elaborati, produce una cifra reale. Le imprese saranno quindi obbligate a:

- Tracciare in modo certificato **quanti bit personali vengono ricevuti o riutilizzati** per finalità che generano vantaggio economico (profilazione, marketing, analisi, intelligenza artificiale, rivendita);
- Compilare un **registro digitale ufficiale** accessibile in ogni momento dagli utenti e dall'autorità garante;
- Versare su base mensile la somma calcolata a un **Fondo nazionale per il Reddito Digitale Individuale**, da cui ogni cittadino potrà attingere il proprio “dividendo informativo”.

Ma la vera innovazione consiste nella **semplificazione del controllo**, ispirata a un modello già esistente e pienamente operativo: quello delle **slot machine italiane**.

Un modello già collaudato: gli agenti telematici nelle slot machine

In Italia, ogni macchina da gioco è dotata di una **scheda fiscale obbligatoria** che invia giornalmente i dati all'Agenzia delle Entrate. Questo sistema, considerato uno dei più sofisticati e trasparenti d'Europa, consente allo Stato di monitorare in tempo reale tutte le attività economiche derivanti dal gioco e di prelevare le imposte dovute senza possibilità di evasione.

La proposta di proposta di legge sul Reddito Digitale riprende questa logica e la applica al digitale: ogni azienda che tratta dati personali a fini economici sarà tenuta ad **installare un agente di verifica informatico** – una sorta di “black box digitale” – fondato sulla logica del **Teorema di Assisi** e dell'**Indice NIC**.

Cosa farebbe l'agente di verifica?

- Conteggerebbe **in automatico** tutti i bit personali ricevuti, processati, archiviati e riutilizzati.
- Registrerebbe le modalità di trattamento (profilazione, machine learning, incrocio dati, analisi predittiva).
- Trasmetterebbe giornalmente **un report sintetico e firmato digitalmente** all'**Autorità per i Diritti Digitali**, rendendo l'operazione trasparente, tracciabile e non manipolabile.
- Garantirebbe la **coerenza tra l'utilizzo dichiarato e quello effettivo** dei dati, così come accade per i giochi elettronici a vincita, riducendo al minimo le possibilità di frode.

La base tecnico-scientifica: Teorema di Assisi e Scala NIC

Grazie all'applicazione del **Teorema di Assisi**, che consente di misurare il **peso computazionale effettivo di ogni bit** e il suo costo energetico e operativo, l'agente sarà in grado non solo di misurare la quantità dei dati trattati, ma anche di **qualificare l'impatto** in termini economici, ambientali e sociali.

La **scala NIC (Network Information Cost)** permetterà inoltre di classificare il software in base alla sua efficienza e trasparenza, incentivando le imprese ad adottare architetture rispettose dei dati personali e del consumo digitale sostenibile.



Perché è un sistema equo, efficace e già tecnicamente possibile

Questo modello:

- **non crea oneri insostenibili** per le imprese, che già oggi implementano sistemi di logging, audit e compliance;
- **è già in uso in ambiti ad alta regolamentazione**, come le telecomunicazioni, il gioco d'azzardo e la sicurezza informatica;
- **potenzia la trasparenza fiscale** del digitale, con un'infrastruttura automatizzata che alproposta di leggerisce il lavoro degli enti di controllo;

- permette di **collegare ogni euro generato dai dati** a un'origine misurabile e verificabile, favorendo una nuova giustizia informativa.

Paese	Dati Giornalieri per Utente (GB)	Popolazione (milioni)	Digitalizzata	Volume Totale Giornaliero (TB)
Italia	3,2	51		163,2
Francia	2,8	52		145,6
Germania	3	65		195
Spagna	2,7	43		116,1
Paesi Bassi	2,9	17		49,3
Svezia	3,1	10		31



Il costo sociale del danno digitale

Una parte fondamentale della proposta riconosce che l'attuale modello di business delle grandi piattaforme digitali non produce solo profitto, ma spesso **genera esternalità negative gravissime** per la collettività.

Le dinamiche con cui i dati vengono trattati, incrociati e analizzati possono infatti avere conseguenze deleterie sulla vita delle persone e sul tessuto sociale. Le piattaforme tendono a massimizzare l'engagement, cioè la quantità di tempo e attenzione che gli utenti dedicano ai contenuti. Per ottenere questo risultato, gli algoritmi spesso privilegiano contenuti polarizzanti, sensazionalistici o violenti. Questo meccanismo ha favorito la diffusione su larga scala di **disinformazione**, teorie del complotto, messaggi d'odio, ma anche comportamenti autodistruttivi, **dipendenza digitale** e distorsioni dell'identità.

I risultati sono documentabili:

- **Aumento dei disturbi psichici**, in particolare tra adolescenti e giovani adulti, che vivono un rapporto distorto con la propria immagine, con la socialità e con il tempo;

- **Sovraccarico delle strutture sanitarie pubbliche**, chiamate a intervenire su casi di ansia, depressione, dipendenze, disturbi dell'umore, difficoltà relazionali connessi all'uso eccessivo o problematico dei social media;
- **Crescita esponenziale del contenzioso legale in ambito digitale**, con costi significativi per la giustizia pubblica (cyberbullismo, diffamazione, violazione della privacy, furti d'identità);
- **Compromissione dei processi democratici**, a causa della manipolazione delle opinioni pubbliche tramite campagne mirate, bot, echo chamber e filtri algoritmici che limitano la pluralità dell'informazione.

La proposta di proposta di legge riconosce tutto questo e introduce un **secondo meccanismo di compensazione**, rivolto non più al singolo cittadino ma alla **collettività**. Le imprese digitali saranno tenute a versare un **contributo proporzionale al danno sociale prodotto**, misurato in base a indicatori pubblici, segnalazioni, cause aperte, contenuti rimossi, tempo di esposizione delle fasce vulnerabili e altri parametri oggettivi.

Il ricavato andrà a costituire un **Fondo per la Salute Digitale e la Giustizia Tecnologica**, destinato a:

- Rafforzare i servizi di cura psichiatrica e psicologica del sistema sanitario nazionale;
- Finanziare sportelli di supporto legale e centri di mediazione in ambito digitale;
- Sostenere campagne di alfabetizzazione critica sui media digitali e programmi educativi preventivi rivolti a giovani, famiglie e scuole.

Impatto sociale ed economico del trattamento dei dati personali: un quadro integrato

Nell'era della società digitale, l'uso intensivo dei dati personali non è un fenomeno neutro o privo di conseguenze per la collettività. Anzi, i dati raccolti, elaborati, aggregati e riutilizzati dalle grandi piattaforme digitali generano costi sociali indiretti, che molto spesso ricadono sul sistema pubblico, gravando sulla sanità, sulla giustizia e sui meccanismi democratici. L'applicazione del Teorema di Assisi e della scala NIC consente oggi di misurare e oggettivare questi costi anche dal punto di vista fisico ed economico, dando finalmente fondamento a politiche di compensazione adeguate.

Aumento dei disturbi psichici e costi sanitari

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riportato che i disturbi mentali tra adolescenti e giovani adulti sono aumentati del **23% negli ultimi dieci anni** nei paesi occidentali, con un'accelerazione sensibile a partire dal 2015. In Italia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), circa il **16% dei giovani tra i 15 e i 24 anni** manifesta sintomi riconducibili a disturbi d'ansia o depressione. L'uso massiccio di social media, dove l'immagine digitale sostituisce l'identità reale, genera dipendenze, dismorfofobia, isolamento sociale e distorsioni del tempo percepito.

I costi sanitari collegati a queste problematiche sono imponenti: secondo il rapporto Agenas 2023, **l'assistenza ai giovani con disturbi psichici costa ogni anno al sistema sanitario nazionale oltre 3,8**

miliardi di euro. Di questi, circa **1,2 miliardi** sono imputabili a problematiche direttamente collegate alla dipendenza da tecnologie digitali e all'uso distorto delle piattaforme sociali.

Sovraccarico delle strutture sanitarie pubbliche

Il fenomeno non riguarda solo la sfera psichica. L'uso problematico dei dispositivi digitali è stato associato a **disturbi del sonno, sindrome da affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici**, e a una **incrementata incidenza di sindromi depressive latenti** anche negli adulti. Le strutture sanitarie pubbliche, già provate da carenze di personale e di risorse, devono affrontare un carico crescente che assorbe energie, tempo e fondi.

In termini economici, uno studio condotto da Censis nel 2022 ha stimato che l'insieme dei costi diretti e indiretti legati all'assistenza di pazienti affetti da patologie correlate all'uso eccessivo di tecnologie ammonta a **oltre 1,5 miliardi di euro annui** in Italia.

Esplosione del contenzioso digitale e peso sulla giustizia

Sul fronte della giustizia, l'evoluzione digitale ha causato un'esplosione del contenzioso. I dati del Ministero della Giustizia indicano che **oltre 87.000 procedimenti civili e penali** in corso nel 2023 in Italia hanno riguardato reati informatici: **cyberbullismo, diffamazione online, furto d'identità digitale, revenge porn, violazione della privacy**.

Il solo cyberbullismo, secondo i dati ISTAT, colpisce circa **1 adolescente su 5**, generando spesso la necessità di interventi legali, sanitari e scolastici, con costi che superano i **250 milioni di euro** annui in termini di spese processuali, difesa pubblica, mediazione scolastica e supporto psicologico.

Il sistema giudiziario si trova così a dover affrontare una mole crescente di cause connesse al digitale senza che vi sia, al momento, un meccanismo di recupero dei costi verso chi genera il problema: le piattaforme e i soggetti che monetizzano comportamenti, dati e contenuti degli utenti.

Compromissione dei processi democratici

Un altro aspetto critico riguarda la **manipolazione della volontà popolare**. Studi accreditati come quelli di Freedom House e del Pew Research Center hanno dimostrato che il 58% dei cittadini di paesi democratici ritiene che le piattaforme digitali abbiano contribuito a **polarizzare e distorcere il dibattito pubblico**.

La diffusione di contenuti attraverso **bot automatici, reti di account falsi, echo chamber algoritmiche e sistemi di microtargeting** impedisce una libera formazione delle opinioni, altera il pluralismo, mina la fiducia nelle istituzioni e aumenta la volatilità elettorale.

Il danno democratico è incalcolabile in termini meramente economici, ma ha effetti misurabili: per esempio, nei soli ultimi due anni sono aumentati del **22%** i casi di manipolazione documentati nelle campagne elettorali di enti locali, regionali e nazionali.

Il Teorema di Assisi come strumento di misura e compensazione

Il Teorema di Assisi, dimostrando che ogni **bit ha un peso fisico** e un costo associato per produzione, trasmissione ed elaborazione, consente oggi di **misurare scientificamente** il carico prodotto dalle piattaforme digitali sulla collettività. Grazie alla **scala NIC**, che classifica l'efficienza e l'impatto dei sistemi informatici, è possibile stabilire con precisione:

- Quanti bit personali vengono generati.
- Quanti bit vengono riutilizzati per fini diversi da quelli originari.
- Quale sia il peso fisico, il costo energetico e ambientale, e l'impatto economico su sanità, giustizia, democrazia.

Appicare una **compensazione per ogni bit riutilizzato** equivale dunque a ridistribuire correttamente il valore economico estratto dai cittadini a beneficio della collettività, trasformando un fenomeno oggi fuori controllo in un **flusso economico equo e sostenibile**.

Stima delle entrate potenziali e raffronto con i costi sociali

Con una media stimata di **25,6 miliardi di bit** generati da ogni cittadino italiano al giorno e un costo ipotetico di **0,0000001 € per bit**, lo Stato italiano potrebbe incassare **oltre 47 miliardi di euro l'anno**, cifra largamente superiore ai **6,5 miliardi di euro** che, ogni anno, il sistema pubblico spende per correggere o mitigare i danni sociali derivanti dal modello digitale attuale.

Il beneficio atteso: un modello sostenibile di giustizia digitale

La proposta introduce un **nuovo patto sociale ed economico**, fondato sulla corresponsabilità tra cittadini, imprese e Stato. Si tratta di un paradigma che riconosce la necessità di **riequilibrare i poteri nel mondo digitale**, riducendo l'asimmetria tra chi produce valore (gli utenti) e chi lo incassa (le piattaforme).

Questo modello genera benefici tangibili:

- Restituisce **potere contrattuale ai cittadini**, che potranno finalmente sapere, controllare e monetizzare ciò che producono ogni giorno in rete;
- Costringe le imprese a **valutare l'impatto delle proprie scelte algoritmiche**, promuovendo modelli di business più etici, trasparenti e responsabili;
- Alproposta di leggerisce lo Stato dai **costi occulti della digitalizzazione mal gestita**, promuovendo un uso intelligente e sostenibile delle tecnologie;
- Crea una nuova **fiscalità digitale redistributiva**, che trasforma il “dato” in un motore di equità economica e giustizia sociale.

Una proposta che parla al futuro

Questa proposta di legge non è un semplice atto normativo: è un manifesto per la **cittadinanza digitale del XXI secolo**. In un'epoca in cui intelligenze artificiali, algoritmi predittivi e ambienti immersivi riscrivono le regole della convivenza, è indispensabile che anche i diritti fondamentali si adattino. Non bastano più la tutela della privacy o la possibilità di revocare un consenso: serve un modello **proattivo di giustizia**, che riconosca all'individuo il suo ruolo di protagonista e proprietario dei dati.

La proposta del **Reddito Digitale Individuale** rappresenta un passo decisivo verso una **democrazia digitale matura**, dove il valore prodotto dall'intelligenza collettiva non venga più rubato, ma condiviso, compensato e protetto.

Se il futuro sarà digitale, deve essere anche **giusto**. E questa proposta di legge ne getta le basi.

CALCOLO DELLE ENTRATE FISCALI ANNUE DERIVANTI DALLA COMPENSAZIONE PER BIT PERSONALE TRATTATO

Uno degli elementi più innovativi della proposta di legge sul Reddito Digitale Individuale è la previsione di una **compensazione economica per ogni bit di dato personale** raccolto e riutilizzato a fini diversi rispetto al servizio richiesto. Questo approccio si fonda su un principio semplice e potente: **se un soggetto privato genera valore grazie a informazioni personali di un cittadino, deve restituire parte di quel valore all'origine stessa di quel dato.**

In questo modo si supera la logica dell'uso gratuito e inconsapevole dei dati personali – oggi dominante – e si passa a una redistribuzione misurabile e monetizzabile, in grado di finanziare servizi pubblici, prevenzione, diritti digitali e trasparenza.

Stima dei dati digitali personali generati ogni giorno in Italia

Secondo stime autorevoli, ogni cittadino digitalizzato italiano genera mediamente **3,2 gigabyte di dati personali al giorno**. Questa cifra tiene conto non solo dei contenuti esplicativi (foto, post, commenti), ma anche dei metadati, dei comportamenti di navigazione, delle interazioni passive (scroll, click, visualizzazioni), della geolocalizzazione, dei dati biometrici e della produzione di segnali da parte di dispositivi smart, wearable o IoT.

Dal punto di vista della misurazione tecnica, sappiamo che **1 gigabyte corrisponde a 8 miliardi di bit**. Ne consegue che ogni persona attiva digitalmente produce:

3,2 GB × 8 miliardi = 25,6 miliardi di bit al giorno

Popolazione digitalizzata italiana

La popolazione con accesso attivo e frequente ai servizi digitali in Italia è stimata attorno ai **51 milioni di cittadini**. È questo il bacino di utenti effettivamente interessato dal calcolo della compensazione, poiché sono loro a generare ogni giorno – spesso inconsapevolmente – una quantità enorme di valore informativo.

Bit totali generati annualmente

Per calcolare il volume totale di bit generati ogni anno in Italia, si moltiplica la quantità media di bit per cittadino per il numero di cittadini e per i giorni dell'anno:

25,6 miliardi di bit × 51 milioni di persone × 365 giorni = circa $4,765 \times 10^{17}$ bit all'anno

Questa cifra, difficilmente immaginabile nella sua interezza, rappresenta il vero "oro invisibile" dell'era digitale: l'identità informativa collettiva di un intero Paese, trattata, analizzata e monetizzata da soggetti spesso stranieri.

Quota di compensazione ipotizzata per ogni bit

La proposta legislativa suggerisce una quota **simbolicamente bassa ma strutturalmente equa: 0,0000001 euro per ogni bit trattato a fini diversi da quelli per cui è stato originariamente raccolto.**



Fondazione Olitec Caritate Christi EDF
Olitec © Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Bionformatico BRIA



IBM Quantum

www.fondazioneolitec.it – segreteria@fondazioneolitec.it

+39 345 563 0496

Questa cifra equivale a **1 euro ogni 10 milioni di bit**, una soglia progettata per:

- non ostacolare l'innovazione;
- non colpire le microimprese;
- ma costituire un contributo significativo da parte di chi, su larga scala, trae profitto quotidiano da queste informazioni.

Entrate annue stimate per lo Stato

Moltiplicando il numero totale di bit annui per la quota per bit, si ottiene:

$$4,765 \times 10^{17} \times 0,0000001 \text{ €} = 47,65 \text{ miliardi di euro all'anno}$$

Si tratta di una cifra compatibile con quella di una **nuova imposta sulla rendita informativa**, strutturata però su base micro-proporzionale e legata all'effettivo volume di dati utilizzati.

Questa cifra sarebbe sufficiente a:

- garantire un **dividendo digitale diretto** ai cittadini;
- finanziare **servizi sanitari per le vittime del danno digitale**;
- creare un **Fondo nazionale per la giustizia tecnologica**;
- sostenere l'infrastruttura pubblica per il **monitoraggio dei trattamenti dati**;
- e finanziare su base continuativa campagne educative e progetti sull'**etica dell'informazione**.

Comparazione con il fatturato delle imprese tech sul territorio italiano

Secondo dati forniti da AGCOM, Eurostat e AGI, le **grandi piattaforme tecnologiche globali** realizzano in Italia un fatturato **stimato tra i 60 e i 90 miliardi di euro annui**, tra advertising, cloud, servizi software, e-commerce, applicazioni e licenze aziendali.

Tuttavia, a fronte di questi ricavi, il **carico fiscale effettivo versato dalle big tech in Italia si attesta attualmente tra 0,7 e 1,2 miliardi di euro all'anno** (dato aggiornato al 2023, considerando accordi OCSE, tax ruling e pagamenti volontari).

Questo significa che il **rapporto tra ricavi e tasse pagate è oggi inferiore al 2%**.

Con l'introduzione del modello di **compensazione per bit**, e a parità di uso di dati personali generati in Italia, le stesse aziende contribuirebbero per **circa 47,65 miliardi di euro**, ovvero circa il **53% del valore economico che generano** dal territorio italiano.

Ma ciò non rappresenterebbe un “nuovo prelievo”, bensì una **ridistribuzione proporzionale e legittima di valore**, a favore:

- degli individui che forniscono i dati;

- del sistema sanitario e giudiziario che ne cura le conseguenze;
- e del tessuto pubblico nazionale che ospita le infrastrutture digitali.

Monitoraggio: agent telematici ispirati al modello delle slot machine

Per garantire trasparenza e semplicità di attuazione, la proposta di legge prevede l'**installazione obbligatoria di un agent di verifica software** su tutte le piattaforme digitali che trattano dati personali.

Il modello è ispirato a un sistema già perfettamente funzionante: **le schede telematiche presenti nelle slot machine italiane**, che inviano ogni giorno i dati di utilizzo all'Agenzia delle Entrate per il calcolo delle imposte sul gioco.

Nel caso digitale, l'agent – progettato secondo il **Teorema di Assisi** e certificato tramite la **scala di efficienza NIC** – avrebbe le seguenti funzioni:

- tracciare ogni bit personale trattato;
- distinguere tra trattamento funzionale e riutilizzo commerciale;
- generare ogni giorno un report firmato digitalmente;
- inviarlo a un **registro pubblico centrale** controllato da una **Autorità per i Diritti Digitali**.

In questo modo si eliminano frodi, evasione e discrezionalità, e si **trasforma l'informazione digitale in un bene misurabile, certificato, fiscalmente tracciabile**.

Il calcolo delle entrate fiscali derivanti dalla compensazione per bit mostra non solo la **solidità economica della proposta**, ma anche la **sua giustizia strutturale**.

A fronte di un utilizzo massiccio e redditizio delle informazioni personali da parte delle grandi piattaforme digitali, è **legittimo che le persone e la collettività ricevano un ritorno economico proporzionale e trasparente**.

Questo meccanismo non ostacola l'innovazione, ma la **riequilibra**: premia le aziende efficienti e responsabili, finanzia servizi pubblici cruciali, e **restituisce centralità ai cittadini nella nuova economia dei dati**.

È una visione di futuro che non criminalizza la tecnologia, ma **la rende etica, sostenibile e condivisa**.

PROPOSTA DI PROPOSTA DI LEGGE QUADRO SULLA COMPENSAZIONE DEI DATI PERSONALI – "REDDITO DIGITALE INDIVIDUALE"

PREMESSA

I dati personali come patrimonio digitale individuale

Nell'attuale società dell'informazione, i dati personali hanno assunto una natura intrinsecamente patrimoniale. Ogni azione compiuta nello spazio digitale — dalla semplice navigazione ai comportamenti di acquisto, dalle interazioni sociali online fino alla localizzazione tramite dispositivi mobili — produce una traccia informativa unica e riconducibile all'individuo.

Questi dati non sono meri elementi tecnici o accessori: essi costituiscono **vera ricchezza digitale**, poiché rappresentano proiezioni autentiche dell'identità, delle preferenze, delle abitudini e delle relazioni di ciascun cittadino. Lo sfruttamento di tale patrimonio avviene sistematicamente e spesso senza reale contropartita, determinando di fatto **un trasferimento gratuito di valore** dall'individuo alle imprese tecnologiche.

La mancata remunerazione per l'utilizzo di questi dati configura una **appropriazione indebita del valore prodotto**, che alimenta l'accumulazione di profitti in mani ristrette, a scapito dell'equità economica e della dignità personale.

Il valore economico misurabile dei dati

Ogni dato personale, una volta raccolto e trattato, **genera valore economico concreto** su molteplici livelli. Il valore diretto si manifesta nei profitti immediati ottenuti tramite:

- **Profilazione comportamentale**, con la quale vengono costruiti modelli di consumo altamente predittivi;
- **Vendita o cessione di dati a soggetti terzi**, che alimentano mercati secondari di informazioni;
- **Attività pubblicitarie mirate**, che moltiplicano i tassi di conversione grazie all'iper-targetizzazione.

Al contempo, esiste un **valore indiretto** ancor più rilevante, derivante:

- dallo sviluppo di **algoritmi di intelligenza artificiale** che si addestrano sui dati degli utenti;
- dall'elaborazione di modelli di **previsione comportamentale**, capaci di anticipare desideri e bisogni;
- dalla costruzione di sistemi di **governance digitale** basati sul monitoraggio e la gestione delle dinamiche sociali attraverso l'analisi dei flussi informativi.

Tutto ciò conferma che il dato personale non è più un semplice residuo digitale, ma **materia prima di altissimo valore** nella nuova economia globale.

Gli effetti collaterali sociali e psicologici prodotti dalle piattaforme digitali

Pur operando formalmente all'interno dei confini normativi esistenti, molte piattaforme digitali generano **effetti collaterali profondamente dannosi** per l'individuo e per la società.

Disinformazione sistematica

La logica dell'engagement, che privilegia contenuti virali indipendentemente dalla loro veridicità, ha favorito la diffusione di **informazioni false o distorte** su larga scala.

La disinformazione non è un fenomeno accidentale, bensì un effetto strutturale degli algoritmi di raccomandazione, i quali massimizzano il tempo di permanenza online proponendo contenuti sensazionalistici, divisivi e polarizzanti.

Il risultato è un **impoverimento della qualità informativa**, con gravissime conseguenze sulla capacità dei cittadini di formarsi un'opinione libera e consapevole.

Radicalizzazione

Le dinamiche algoritmiche favoriscono il consolidarsi di **echo chambers** che isolano gli utenti in bolle di omogeneità ideologica.

Ciò produce una **radicalizzazione delle opinioni** e un irrigidimento sociale, aumentando l'intolleranza, la violenza verbale e il rischio di estremismi politici o religiosi.

Dipendenza digitale

I meccanismi di design persuasivo adottati dalle piattaforme — notifiche continue, premi psicologici intermittenti, scorrimento infinito dei contenuti — inducono **dipendenza comportamentale**.

Sempre più studi confermano l'esistenza di **sindrome da dipendenza digitale**, riconosciuta come patologia clinica, caratterizzata da compulsività, ansia, isolamento e depressione.

Distruzione della reputazione

La possibilità di diffondere contenuti a larghissima scala senza filtri adeguati ha aumentato il fenomeno della **distruzione della reputazione personale**.

Revenge porn, cyberstalking, diffamazione e furto d'identità sono crimini in crescita esponenziale che compromettono gravemente la vita delle vittime, sotto il profilo sia psicologico sia sociale ed economico.

Disagio psichico e sociale

La combinazione di disinformazione, radicalizzazione e dipendenza produce un **deterioramento generale del benessere psicosociale**.



Fondazione Olitec Caritate Christi EDF
Olitec © Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Bionformatico BRIA



IBM Quantum

www.fondazioneolitec.it – segreteria@fondazioneolitec.it

+39 345 563 0496

L'isolamento, la perdita di fiducia interpersonale e l'ansia costante sono oggi condizioni comuni, che alimentano la crisi di coesione sociale e aumentano il rischio di esclusione, disagio e marginalizzazione.

Sovraccarico del sistema giudiziario e sanitario

Tutti i fenomeni descritti determinano un **aumento abnorme del carico sui servizi pubblici**, che si trovano a gestire un numero crescente di:

- cause legali per reati informatici;
- ricoveri per dipendenze da tecnologia;
- interventi di mediazione scolastica e sociale;
- percorsi di riabilitazione psicologica post-traumatica.

Il sistema sanitario nazionale e quello giudiziario si trovano dunque a **sostenere un costo pubblico crescente** per arginare fenomeni che traggono origine da modelli di business privati basati sull'estrazione indiscriminata del dato personale.

Alla luce di quanto sopra, si stabilisce che **ogni trattamento di dati personali debba prevedere non solo forme avanzate di tutela**, come già sancito dalle normative europee e internazionali, **ma anche la remunerazione del soggetto interessato** per il valore economico prodotto.

Parimenti, si richiede alle imprese digitali di **contribuire proporzionalmente alla riduzione del danno sociale** da esse generate, attraverso meccanismi di compensazione collettiva destinati a finanziare il rafforzamento dei sistemi pubblici di salute, giustizia ed educazione digitale.

Con questa visione, si intende porre le basi per **una nuova era della cittadinanza digitale**, fondata su giustizia economica, responsabilità sociale, e valorizzazione della dignità umana nell'ecosistema informativo globale.

TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

La presente proposta di legge disciplina il riconoscimento, la regolamentazione e l'attuazione di una compensazione economica individuale dovuta ai cittadini per l'uso e il riutilizzo dei dati personali prodotti nell'ambito delle loro interazioni digitali quotidiane. Essa si fonda sul principio, ormai consolidato nel diritto contemporaneo, secondo cui i dati personali costituiscono una forma autentica di patrimonio immateriale individuale, suscettibile di generare valore economico e, pertanto, degno di tutela e remunerazione proporzionata.

In particolare, la proposta di legge definisce criteri tecnici volti a rendere misurabile in modo oggettivo il volume di dati personali trattati. Tale misurazione avviene attraverso la quantificazione precisa del

flusso informativo espresso in bit digitali, rilevando ogni singola unità di informazione prodotta, raccolta, elaborata o trasmessa. L'obiettivo è consentire la tracciabilità e la certificazione dell'utilizzo dei dati personali in ogni fase del loro ciclo di vita digitale, con strumenti tecnici indipendenti e trasparenti.

Parallelamente, la proposta di legge stabilisce criteri giuridici idonei a qualificare i diversi tipi di trattamento, distinguendo in modo netto tra gli usi strettamente funzionali alla prestazione di un servizio esplicitamente richiesto dall'utente e gli usi ulteriori, nei quali il dato personale viene impiegato per scopi commerciali, promozionali, predittivi o di profilazione. In tal senso, ogni trattamento che ecceda l'ambito funzionale diretto del servizio erogato sarà considerato suscettibile di generare obbligo di compensazione.

Dal punto di vista fiscale, la normativa introduce parametri di calcolo che consentono di attribuire a ciascun bit trattato un valore monetario certo, stabilendo l'obbligatorietà del pagamento di una quota unitaria per ogni bit personale utilizzato a fini economici. La corresponsione della somma dovuta avverrà secondo modalità codificate, attraverso versamenti tracciabili a beneficio dei singoli interessati o dei fondi collettivi destinati alla redistribuzione del valore.

La proposta di legge si applica a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, trattino dati personali a fini economici. Ciò avviene senza distinzione tra enti pubblici e privati, e senza che rilevi la nazionalità, la sede legale o il luogo fisico del trattamento, purché i dati appartengano a cittadini o residenti nel territorio nazionale. L'ambito di applicazione comprende l'intero spettro delle attività digitali contemporanee: dalla profilazione algoritmica alla monetizzazione pubblicitaria, dall'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale alla gestione dei big data per scopi predittivi e decisionali.

Rientrano nella disciplina sia il trattamento primario dei dati, consistente nella raccolta e nell'utilizzo immediato per finalità economiche contestuali alla prestazione del servizio, sia il trattamento secondario o successivo, come la rivendita, l'analisi aggregata, la creazione di profili comportamentali complessi, l'addestramento di algoritmi predittivi e la trasmissione dei dati a terzi per finalità ulteriori.

Con questa impostazione, la proposta di legge intende garantire non solo la trasparenza nell'uso dei dati, ma anche l'effettivo riconoscimento economico dell'apporto che ogni individuo, attraverso la propria presenza e attività online, fornisce all'economia digitale. Viene così sancito un diritto soggettivo patrimoniale nuovo, coerente con l'evoluzione della società dell'informazione e della conoscenza.

Contestualmente, la proposta di legge mira a correggere le profonde asimmetrie esistenti tra cittadini e piattaforme digitali, reintroducendo un principio di equità nella distribuzione della ricchezza prodotta dal sistema informativo globale. La logica sottesa è quella della corresponsabilità economica: chi trae vantaggio dalla raccolta e dall'elaborazione di dati personali deve riconoscere e restituire una parte del valore generato a chi ne è l'effettivo produttore.

Il riconoscimento della compensazione individuale si configura altresì come strumento di tutela della dignità personale, in quanto riconosce il legame intrinseco tra l'identità dell'individuo e la dimensione informativa che lo rappresenta nel mondo digitale. La proposta di legge si propone quindi di rafforzare

i diritti fondamentali alla riservatezza, all'autodeterminazione informativa, alla libertà di espressione e alla partecipazione equa alla nuova economia della conoscenza.

Infine, la presente normativa si pone in armonia con gli standard internazionali e sovranazionali vigenti, in particolare con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le linee guida del Consiglio d'Europa sulla governance digitale e i principi elaborati dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani nell'ambiente digitale.

Attraverso questa disciplina, l'Italia si propone di assumere un ruolo pionieristico nella costruzione di un modello di economia digitale etica, sostenibile, equa e orientata alla centralità della persona.

Art. 2 – Ambito

La presente proposta di legge si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali che avvengano a fini economici, sia da parte di soggetti pubblici sia da parte di soggetti privati, senza limitazione alcuna in relazione alla forma giuridica, alla dimensione organizzativa o alla nazionalità dell'ente o dell'impresa coinvolta.

Sono sottoposte alle disposizioni della presente normativa tutte le imprese, piattaforme tecnologiche, organizzazioni, enti pubblici e privati che, in qualunque modo, raccolgano, trattino, archivino, analizzino, trasmettano o monetizzino dati personali riconducibili a cittadini o residenti nel territorio nazionale. Tale applicazione si estende a prescindere dal luogo geografico in cui avviene il trattamento, ovvero anche nel caso in cui l'impresa responsabile del trattamento abbia sede legale o operativa all'estero, conformemente al principio della tutela extraterritoriale dei diritti fondamentali.

Ai fini della presente proposta di legge, si considera trattamento a fini economici qualsiasi operazione sui dati personali che generi, direttamente o indirettamente, un vantaggio patrimoniale, commerciale, pubblicitario, tecnologico, predittivo, o di altra natura economica, a favore del soggetto trattante o di terze parti correlate.

Il trattamento a fini economici ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta e l'elaborazione dei dati per finalità di marketing e advertising comportamentale; l'analisi predittiva per la personalizzazione di offerte commerciali; la vendita o la cessione di dati a terzi; l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale o machine learning basati su dataset derivati da dati personali; l'analisi aggregata finalizzata alla creazione di profili demografici o comportamentali; l'uso dei dati per ottimizzare strategie di governance digitale, compresa l'influenza sulla formazione delle opinioni pubbliche.

Non sono invece ricompresi nell'ambito della presente disciplina i trattamenti effettuati esclusivamente a fini personali, domestici o interni all'organizzazione familiare, né i trattamenti resi necessari per adempiere a obblighi di proposta di legge o eseguire compiti di interesse pubblico, purché tali trattamenti siano conformi alle previsioni del GDPR e non comportino forme di monetizzazione diretta o indiretta dei dati raccolti.

La proposta di legge opera senza soluzione di continuità anche nei confronti delle imprese che offrono servizi digitali ai cittadini italiani mediante strumenti tecnologici remoti, come applicazioni mobili, piattaforme web, dispositivi IoT (Internet of Things), strumenti di realtà immersiva, assistenti vocali, sistemi di monitoraggio intelligente, indipendentemente dalla loro sede geografica o dall'ubicazione fisica dei server utilizzati per il trattamento dei dati.

L'applicazione della proposta di legge è estesa altresì ai trattamenti che avvengono attraverso meccanismi automatizzati di raccolta dati, come cookie, beacon, fingerprinting digitale, data scraping, machine-to-machine communication, quando tali trattamenti si riferiscono, anche solo potenzialmente, a dati personali riconducibili a soggetti protetti dalla presente normativa.

Per garantire l'effettività dell'ambito di applicazione, l'Autorità per i Diritti Digitali avrà il compito di monitorare e censire gli operatori economici soggetti all'obbligo di compensazione, potendo intervenire in via ispettiva e cautelare anche nei confronti di operatori esteri che non abbiano sede in Italia ma che offrano servizi ai cittadini italiani o trattino dati raccolti in territorio nazionale.

In tal modo, la presente disciplina si propone di proteggere in maniera piena ed effettiva il patrimonio informativo dei cittadini italiani, assicurando che ogni utilizzo a fini di profitto del dato personale sia correttamente tracciato, misurato e remunerato, indipendentemente dalla complessità tecnica o dalla transnazionalità dei flussi digitali.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 3 – Dato personale computabile

Ai fini della presente proposta di legge, si definisce **dato personale computabile** ogni informazione che sia riferita, direttamente o indirettamente, a una persona fisica identificata o identificabile, e che possa essere espressa, trattata, registrata o trasmessa in forma numerica, quantificabile attraverso la misura della sua consistenza in bit digitali.

La computabilità del dato personale implica la sua traducibilità in elementi digitali elementari, che ne consentano la gestione elettronica, la conservazione, la trasformazione, la replicazione o la trasmissione attraverso sistemi informatici o di telecomunicazione, sia in ambienti chiusi (on-premise) sia in ambienti distribuiti o remoti (cloud computing).

Si considerano dati personali computabili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di informazioni:

- dati identificativi, quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, indirizzo email personale;
- dati relativi alla localizzazione geografica, ottenuti attraverso dispositivi mobili, GPS o triangolazione di reti Wi-Fi;

- dati relativi al comportamento di navigazione su internet, quali cronologia web, preferenze di ricerca, log di accesso e interazioni sui social media;
- dati biometrici, come impronte digitali, riconoscimento facciale, pattern vocali, tracciamento dell'iride o altre caratteristiche fisiche o comportamentali;
- dati di salute raccolti attraverso app mediche, dispositivi wearable, piattaforme di telemedicina o registri sanitari elettronici;
- dati generati dalle attività sui social network, inclusi post, commenti, condivisioni, like, video e fotografie, nonché metadati associati;
- dati transazionali e finanziari relativi ad acquisti online, pagamenti elettronici, abitudini di spesa o accesso a servizi bancari digitali;
- dati provenienti da sistemi di Internet delle Cose (IoT), come parametri ambientali rilevati da dispositivi domestici intelligenti, automobili connesse, smartwatch o dispositivi indossabili.

È computabile ogni frammento informativo che, pur privo di elementi identificativi diretti, consenta attraverso correlazioni, inferenze, aggregazioni o tecniche di profilazione di risalire, anche potenzialmente, a una persona fisica specifica o determinabile.

Ai fini della misurazione tecnica prevista dalla presente proposta di legge, il dato personale computabile dovrà essere rappresentato nel suo volume reale in bit, tenendo conto dell'intera consistenza informativa prodotta, sia nella fase di raccolta sia nelle successive fasi di trattamento, elaborazione, memorizzazione o trasmissione.

La misura del dato personale computabile include, inoltre, i metadati, ossia le informazioni accessorie relative alle modalità di produzione, modifica, archiviazione o trasferimento del dato principale, quando questi metadati siano funzionali a generare ulteriore valore economico o siano impiegati a fini di profilazione o analisi predittiva.

La determinazione della quantità di bit relativi al trattamento di dati personali dovrà essere effettuata secondo metodologie certificate, coerenti con i principi del Teorema di Assisi e della scala NIC, che assicurano la misurabilità oggettiva, trasparente e verificabile del peso informativo di ogni operazione digitale.

Per le finalità applicative della proposta di legge, si considerano computabili anche i dati pseudonimizzati, anonimizzati o aggregati, qualora siano oggetto di trattamento volto alla creazione di valore economico, non essendo sufficiente la rimozione diretta degli identificatori per escludere la natura personale del dato laddove rimanga possibile, tramite correlazioni o ulteriori analisi, la re-identificazione degli interessati.

In tal modo, la definizione di dato personale computabile si colloca su un livello avanzato di protezione sostanziale dei diritti, superando le logiche meramente formali di anonimizzazione e riconoscendo la

persistente connessione tra l'informazione digitale e la persona alla quale essa si riferisce, anche nei contesti di elaborazione algoritmica e di intelligenza artificiale.

Art. 4 – Riutilizzo dei dati

Ai fini della presente proposta di legge, si intende per **riutilizzo dei dati personali** qualsiasi operazione successiva alla raccolta originaria che implichi una nuova finalità, una nuova elaborazione, una nuova comunicazione o una nuova forma di valorizzazione del dato stesso, anche se effettuata in forma aggregata, pseudonimizzata o apparentemente anonimizzata.

Il concetto di riutilizzo assume rilevanza ognqualvolta il dato personale, inizialmente conferito dall'interessato per uno scopo determinato, venga successivamente utilizzato per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto, ovvero per finalità ulteriori, accessorie o terze rispetto alla motivazione originaria della raccolta.

Il riutilizzo comprende, senza limitazione alcuna, attività di nuova archiviazione, ulteriore elaborazione, incrocio, aggregazione, profilazione avanzata, predizione comportamentale, rivendita a soggetti terzi, comunicazione a piattaforme pubblicitarie, inserimento in database commerciali, addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale, creazione di modelli statistici o analisi finalizzate alla governance digitale dei comportamenti collettivi.

Anche in presenza di tecniche di pseudonimizzazione, criptazione, aggregazione o de-identificazione, si configura riutilizzo dei dati ogni operazione volta a trarre valore economico, predittivo, strategico o competitivo dal trattamento dell'informazione personale, considerando che le moderne tecnologie di correlazione e inferenza rendono spesso possibile, con margini elevati di affidabilità, la ri-identificazione dell'interessato o la profilazione indiretta di sue caratteristiche, preferenze, inclinazioni o fragilità.

Il riutilizzo dei dati si configura altresì quando le informazioni, inizialmente trattate per finalità interne all'erogazione di un servizio, vengano successivamente reindirizzate o condivise per scopi pubblicitari, commerciali, analitici o di sviluppo tecnologico, anche senza un nuovo contatto diretto con l'interessato.

L'operazione di riutilizzo si estende anche ai casi in cui il dato venga combinato con altre basi informative, mediante tecniche di data enrichment, data mining, machine learning, network analysis o altra metodologia evoluta, con l'effetto di ampliare, raffinare o valorizzare il profilo digitale dell'individuo.

Ai fini della presente disciplina, rileva il riutilizzo non solo quando la destinazione economica del dato sia manifesta e diretta, ma anche quando essa sia potenziale, latente o dilazionata nel tempo, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile dei modelli di business fondati sull'accumulo e l'analisi dei dati personali.

Il principio generale è che **ogni successiva manipolazione dei dati raccolti, non strettamente vincolata al servizio originariamente richiesto e non indispensabile alla sua esecuzione tecnica,**

costituisce riutilizzo e genera obbligo di compensazione economica proporzionata, in favore dell'interessato.

La presente definizione di riutilizzo dei dati mira a superare la visione formalistica della protezione informativa, adottando un approccio sostanziale che tenga conto delle effettive dinamiche economiche, tecnologiche e sociali della società digitale contemporanea, e riaffermando il diritto fondamentale dell'individuo al controllo pieno e consapevole sul destino dei propri dati personali.

TITOLO III – COMPENSAZIONE ECONOMICA

Art. 5 – Quota per bit

Al fine di riconoscere economicamente il valore prodotto da ogni individuo attraverso la generazione e l'utilizzo dei propri dati personali, la presente proposta di legge stabilisce l'obbligo per i soggetti trattanti di versare una **compensazione monetaria proporzionale** all'entità del trattamento effettuato, calcolata sulla base della quantità effettiva di dati personali computabili espressa in bit.

La **quota per bit** costituisce il parametro fondamentale per la determinazione del valore economico del trattamento dei dati personali. Essa è fissata, nella misura iniziale, pari a **euro 0,00000012 (dodici milionessimi di euro)** per **ciascun bit personale ricevuto o riutilizzato** a fini economici. Tale valore è stabilito in coerenza con il principio della proporzionalità tra il beneficio economico tratto dal trattamento e il diritto dell'interessato a partecipare alla distribuzione del valore prodotto attraverso la propria identità informativa.

La quota è concepita come **strumento dinamico**, soggetto a **rivalutazione annuale** da parte dell'**Autorità per i Diritti Digitali**, la quale dovrà tenere conto, nella revisione periodica, di una pluralità di parametri oggettivi, al fine di garantire l'adeguatezza e l'attualizzazione della compensazione nel tempo.

In particolare, la rivalutazione avverrà sulla base:

dell'**indice nazionale dei prezzi al consumo**, al fine di mantenere invariato il potere compensativo reale della quota rispetto all'inflazione generale;

del **valore di mercato medio dei dati personali** osservato nei principali mercati digitali internazionali, così da allineare la remunerazione prevista alla dinamica reale dell'economia dei dati;

del **costo sociale documentato** derivante dall'uso massivo dei dati personali, in particolare per quanto concerne l'impatto sul sistema sanitario, scolastico e giudiziario, al fine di assicurare che la quota contribuisca in modo adeguato al riequilibrio dei costi indotti sulla collettività.

La modalità di calcolo del volume di bit trattati, nonché le tecniche di rilevazione e contabilizzazione, dovranno rispettare standard di oggettività, trasparenza e verificabilità, certificati secondo i principi del **Teorema di Assisi** e misurati in conformità alla **scala NIC**, strumenti che garantiscono la piena tracciabilità e l'efficienza tecnica delle misurazioni.

Il versamento della quota dovrà essere effettuato su base **mensile**, mediante appositi strumenti telematici tracciabili predisposti dall'Autorità per i Diritti Digitali, con obbligo di rendicontazione periodica e pubblicazione dei dati relativi alla quantità di bit trattati e alle somme corrisposte.

Il pagamento della quota costituisce **condizione essenziale per la liceità del trattamento a fini economici**. In assenza del versamento dovuto, il trattamento sarà considerato illecito e darà luogo, oltre alla responsabilità amministrativa, anche alla responsabilità risarcitoria verso l'interessato, secondo quanto stabilito nei successivi articoli della presente proposta di legge.

La previsione di una quota fissa per ogni bit personale trattato intende creare un **sistema di fiscalità digitale equo, sostenibile ed efficiente**, che restituisca ai cittadini il valore prodotto attraverso la propria attività informativa e promuova, nel contempo, una maggiore responsabilizzazione delle imprese nel trattamento dei dati personali, disincentivando la raccolta eccessiva, la conservazione indiscriminata e l'uso improprio delle informazioni individuali.

Attraverso l'adozione di questo meccanismo di compensazione, si mira a stabilire un **nuovo equilibrio** tra innovazione tecnologica ed equità sociale, favorendo una crescita digitale inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali della persona.

Art. 6 – Registro dei dati e delle compensazioni

Per garantire la piena trasparenza, la tracciabilità e l'equità nella gestione delle attività di trattamento dei dati personali a fini economici, la presente proposta di legge istituisce l'obbligo per tutti i soggetti trattanti di predisporre e mantenere aggiornato un **Registro dei Dati e delle Compensazioni**.

Il registro ha funzione pubblicistica e documentale ed è finalizzato a certificare, in modo oggettivo e verificabile, l'entità del trattamento dei dati personali computabili, la quantità effettiva di bit trattati, la natura delle operazioni svolte e le somme dovute a titolo di compensazione economica individuale.

Ogni impresa, organizzazione o ente soggetto agli obblighi della presente proposta di legge dovrà dotarsi di sistemi informatici idonei a generare una **traccia digitale certificata**, capace di contabilizzare in modo preciso e continuo:

la quantità di dati personali raccolti in bit;

la quantità di dati personali successivamente riutilizzati, archiviati, profilati o monetizzati, anche in forma aggregata o pseudonimizzata;

la classificazione delle operazioni di trattamento effettuate, distinguendo tra utilizzo funzionale e riutilizzo a fini economici ulteriori.

Il registro dovrà riportare, con cadenza almeno mensile, il numero complessivo dei bit trattati e il calcolo conseguente dell'importo dovuto in base alla quota fissata per bit dalla presente normativa, assicurando la perfetta corrispondenza tra il volume informativo utilizzato e il valore economico corrisposto.

Il tracciato informatico dovrà essere redatto secondo standard tecnici stabiliti dall'**Autorità per i Diritti Digitali**, la quale definirà, con propri regolamenti attuativi, le modalità di creazione, conservazione, aggiornamento e trasmissione dei registri, garantendo criteri di interoperabilità, sicurezza, integrità, autenticità e immutabilità dei dati registrati.

I soggetti obbligati dovranno procedere al **deposito mensile** del tracciato presso l'Autorità per i Diritti Digitali, secondo procedure telematiche sicure e certificate. Il deposito costituisce adempimento obbligatorio e condizione necessaria per la prosecuzione dell'attività di trattamento dei dati personali a fini economici.

Contestualmente al deposito, i soggetti trattanti sono tenuti a **versare l'importo dovuto** a titolo di compensazione nel **Fondo per il Reddito Digitale Individuale**, specificando, con separato rendiconto, la ripartizione della somma per categorie di utenti e tipologie di trattamento.

L'Autorità per i Diritti Digitali renderà accessibile agli interessati, attraverso apposita piattaforma digitale ad accesso autenticato, la consultazione dei registri individuali, in modo che ogni cittadino possa conoscere in tempo reale:

- quali soggetti hanno trattato i suoi dati personali;
- quali operazioni di trattamento sono state effettuate;
- quale quantità di bit è stata utilizzata;
- quale compensazione è maturata in suo favore.

La violazione degli obblighi di corretta tenuta, aggiornamento, deposito e trasparenza del Registro dei Dati e delle Compensazioni costituisce grave illecito amministrativo e comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 9 della presente proposta di legge, senza pregiudizio per ulteriori responsabilità civili o penali.

Attraverso l'istituzione del registro obbligatorio si realizza un sistema virtuoso di controllo diffuso, responsabilizzazione economica e tutela effettiva dei diritti informativi dei cittadini, ponendo le basi per una nuova governance dei dati fondata sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla partecipazione equa alla creazione di valore digitale.

TITOLO IV – DIRITTI DEGLI UTENTI E REDDITO DIGITALE

Art. 7 – Accreditamento individuale

Al fine di garantire l'effettiva fruizione dei diritti patrimoniali riconosciuti dalla presente proposta di legge, ogni cittadino titolare di dati personali trattati a fini economici ha il diritto di **ottenere l'accreditamento delle somme spettanti**, derivanti dalla compensazione proporzionale prevista in relazione al trattamento dei propri dati computabili.

L'accreditamento individuale si configura come il corrispettivo economico spettante al soggetto interessato per effetto dell'uso e del riutilizzo dei propri dati personali da parte di soggetti terzi, in conformità ai principi di equità, proporzionalità e riconoscimento della titolarità informativa.

Per consentire l'esercizio di tale diritto, sarà istituita una **piattaforma pubblica di gestione del reddito digitale**, realizzata e amministrata dall'**Autorità per i Diritti Digitali**, dotata di infrastrutture tecnologiche idonee a garantire l'accesso sicuro, la tracciabilità delle operazioni, la protezione dei dati personali e la trasparenza dei flussi economici.

Ogni cittadino potrà accedere alla propria posizione individuale all'interno della piattaforma utilizzando strumenti di **identità digitale certificata**, quali SPID, CIE o altre modalità equivalenti riconosciute dalla normativa vigente, in modo da assicurare l'autenticazione certa e la protezione da accessi non autorizzati.

Attraverso il proprio profilo personale sulla piattaforma, il cittadino potrà:

- verificare in tempo reale il numero di bit computabili trattati dai diversi soggetti obbligati;
- conoscere la tipologia dei trattamenti effettuati sui propri dati, distinguendo tra trattamento funzionale e riutilizzo a fini economici ulteriori;
- consultare l'elenco aggiornato delle imprese che hanno trattato o riutilizzato i propri dati personali, con evidenza della quantità di dati utilizzati e dell'importo di compensazione maturato;
- monitorare la progressione delle somme accreditate nel proprio saldo personale all'interno del Fondo per il Reddito Digitale Individuale.

Il cittadino potrà, mediante procedure semplici e sicure, richiedere il **trasferimento delle somme maturate** presso un conto corrente personale abilitato, o destinare il proprio reddito digitale a forme di capitalizzazione previdenziale, a fondi di educazione digitale, a progetti di solidarietà sociale o ad altre finalità riconosciute dalla normativa, secondo modalità che saranno disciplinate con apposito regolamento attuativo.

Il trasferimento delle somme potrà avvenire su base mensile, trimestrale o annuale, a scelta dell'interessato, garantendo la libertà di gestione delle proprie risorse patrimoniali derivanti dalla valorizzazione dei dati personali.

In caso di incapaci, minori o soggetti sotto tutela, l'accreditamento sarà gestito da chi esercita legalmente la rappresentanza, con l'obbligo di utilizzare le somme esclusivamente nell'interesse dell'interessato, sotto la vigilanza dell'Autorità per i Diritti Digitali.

L'accreditamento individuale costituisce pertanto uno strumento di **empowerment economico**, capace di riconoscere ai cittadini non solo il diritto a una protezione teorica dei dati, ma anche la partecipazione attiva e consapevole alla generazione e alla distribuzione della ricchezza nell'economia digitale contemporanea.

Attraverso il meccanismo di accreditamento diretto, la presente proposta di legge intende concretizzare il principio secondo cui l'identità informativa dell'individuo, una volta trasformata in valore, non può restare estranea alla sua sfera patrimoniale, bensì deve costituirne parte integrante e tutelata.

Art. 8 – Imprese esentate

In ossequio al principio di proporzionalità e nell'intento di salvaguardare le attività che perseguono finalità sociali, educative e sanitarie di interesse generale, la presente proposta di legge prevede alcune specifiche **esenzioni** dall'obbligo di compensazione economica derivante dal trattamento di dati personali a fini economici.

Sono esentate dagli obblighi di corresponsione della quota per bit computabile tutte le **realtà no-profit** che operano senza scopo di lucro e che non cedano, vendano o monetizzino in alcuna forma i dati personali raccolti. Tali realtà devono dimostrare, attraverso apposita documentazione da depositare annualmente presso l'Autorità per i Diritti Digitali, che il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per il perseguimento di finalità statutarie sociali, culturali, educative, solidaristiche o religiose e che nessuna parte dei dati viene utilizzata, direttamente o indirettamente, per fini commerciali o di profilazione remunerativa.

Sono altresì esentate le **strutture sanitarie pubbliche**, limitatamente ai trattamenti di dati personali effettuati per scopi diagnostici, terapeutici o di prevenzione sanitaria, a condizione che tali trattamenti avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e non comportino forme di cessione, vendita o utilizzazione economica dei dati a favore di terzi soggetti estranei alla finalità sanitaria originaria.

In tal caso, si ritiene prevalente l'interesse pubblico alla tutela della salute, che giustifica l'esclusione dal meccanismo di compensazione previsto per l'utilizzo commerciale dei dati.

Sono infine esentate le **istituzioni scolastiche pubbliche**, purché il trattamento dei dati personali sia limitato alle finalità interne di gestione educativa e didattica, senza estensione a usi commerciali o pubblicitari, e senza integrazione sistematica con piattaforme esterne che abbiano finalità lucrative. Resta fermo l'obbligo per le istituzioni scolastiche di adottare misure adeguate di tutela della privacy degli studenti e del personale scolastico, in coerenza con la normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati.

Le esenzioni previste non si applicano automaticamente, ma devono essere oggetto di specifica **dichiarazione formale** da parte del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti. L'Autorità per i Diritti Digitali sarà competente a verificare la veridicità delle dichiarazioni, effettuando controlli a campione e ispezioni, anche avvalendosi dei propri poteri istruttori.

In caso di mutamento delle condizioni che giustificano l'esenzione, il soggetto esonerato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e ad adeguarsi agli obblighi di compensazione a partire dalla data del cambiamento.

Qualora venga accertato che un soggetto beneficiario dell'esenzione ha in realtà effettuato un trattamento di dati personali con finalità lucrative o di valorizzazione economica diretta o indiretta, si applicheranno le sanzioni previste dalla presente proposta di legge, aggravate dalla perdita del beneficio dell'esenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Attraverso la disciplina delle esenzioni si intende salvaguardare l'integrità delle attività di interesse pubblico e generale, proteggendo nel contempo il diritto fondamentale degli individui a vedere riconosciuto il valore dei propri dati in ogni contesto ove essi siano effettivamente utilizzati per fini economici.

TITOLO V – SANZIONI E VERIFICHE

Art. 9 – Sanzioni

Per assicurare l'effettività della presente proposta di legge e garantire il rispetto pieno degli obblighi posti a carico dei soggetti che trattano dati personali a fini economici, viene istituito un regime sanzionatorio proporzionato, dissuasivo ed efficace, volto a reprimere ogni violazione delle disposizioni normative e a tutelare i diritti economici degli interessati.

Costituisce violazione grave e rilevante l'omissione totale o parziale degli obblighi di pagamento della quota per bit computabile prevista dalla presente disciplina. Allo stesso modo, integra condotta illecita la mancata o inesatta contabilizzazione dei dati trattati nel Registro dei Dati e delle Compensazioni, il ritardo nel deposito mensile delle informazioni presso l'Autorità per i Diritti Digitali, la trasmissione di dati alterati o incompleti, nonché qualsiasi condotta finalizzata a eludere, in tutto o in parte, gli obblighi di trasparenza, rendicontazione e versamento stabiliti dalla proposta di legge.

In caso di accertamento di una violazione degli obblighi normativi sopra descritti, il soggetto responsabile sarà tenuto al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari al **dieci per cento del fatturato annuo globale** dell'impresa o del gruppo economico di appartenenza, calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, delle risultanze contabili disponibili.

La determinazione dell'importo effettivo della sanzione terrà conto della gravità della violazione, della durata della condotta illecita, del numero di interessati coinvolti, del volume dei dati trattati, dell'entità dell'arricchimento economico ingiustamente ottenuto, nonché della recidiva o della sussistenza di comportamenti cooperativi successivi alla contestazione.

Nel caso in cui la violazione si ripeta in forma sistematica, fraudolenta o particolarmente grave, o quando sia accertato un danno sistematico alla collettività derivante dal trattamento illecito dei dati, l'Autorità per i Diritti Digitali potrà disporre, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, anche **l'oscuramento parziale o totale** dei servizi digitali offerti dall'impresa nel territorio nazionale, sino alla completa regolarizzazione della posizione.

La misura dell'oscuramento potrà essere modulata in relazione alla tipologia del servizio, alla platea degli utenti coinvolti e all'impatto sociale della sospensione, tenendo sempre prioritariamente in considerazione l'interesse pubblico alla protezione dei diritti informativi dei cittadini.

L'adozione delle sanzioni non preclude il diritto degli interessati di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente subiti a causa della violazione, né impedisce all'Autorità per i Diritti Digitali di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali fatti rilevanti sotto il profilo penale.

Il gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni sarà destinato, con vincolo di destinazione, ad alimentare il Fondo Nazionale per la Salute Digitale e la Giustizia Tecnologica, previsto dalla presente proposta di legge, contribuendo così a finanziare interventi di tutela, prevenzione e recupero dei danni sociali derivanti dall'uso improprio dei dati personali.

Attraverso l'introduzione di un sistema sanzionatorio rigoroso, la proposta di legge intende ristabilire un equilibrio di forze tra cittadini e imprese nell'economia dei dati, scoraggiando condotte opportunistiche e rafforzando la cultura della responsabilità, della trasparenza e della legalità digitale.

Art. 10 – Autorità per i Diritti Digitali (?)

Al fine di garantire l'attuazione, la vigilanza e l'effettiva tutela dei diritti riconosciuti dalla presente proposta di legge, è istituita l'**Autorità per i Diritti Digitali** (ADD), quale ente pubblico indipendente dotato di piena autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.

L'Autorità per i Diritti Digitali è investita di un ruolo centrale nella costruzione di una nuova governance del dato personale nell'economia digitale contemporanea.

Essa opera quale garante della trasparenza, dell'equità e della sostenibilità delle pratiche di trattamento dei dati personali a fini economici, assicurando il rispetto effettivo del diritto degli individui alla compensazione proporzionale e alla tutela della propria identità informativa.

L'Autorità ha, in particolare, le seguenti funzioni:

esercita poteri ispettivi e di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di contabilizzazione, registrazione e versamento delle compensazioni da parte dei soggetti obbligati, avvalendosi anche di poteri di accesso, verifica e acquisizione documentale presso le sedi delle imprese;

stabilisce, mediante appositi regolamenti attuativi, le **linee guida tecniche** per la misurazione dei dati personali computabili, definendo i criteri di calcolo del peso in bit, le modalità di rilevazione e registrazione, i formati standard dei tracciati informatici e le procedure di audit tecnico;

gestisce il **Fondo per il Reddito Digitale Individuale**, curando la raccolta delle somme versate, la ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto e il trasferimento delle somme agli utenti accreditati secondo le modalità stabilite dalla proposta di legge e dai regolamenti di attuazione;

cura la pubblicazione di un **Portale Pubblico di Trasparenza**, accessibile ai cittadini, in cui vengono resi noti, in forma aggregata e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i dati

relativi ai flussi di trattamento, alle somme versate dalle imprese, alla quantità di bit trattati e alla distribuzione delle compensazioni;

esercita poteri arbitrali per la risoluzione delle controversie tra cittadini e imprese in materia di trattamento dei dati personali e compensazione economica, promuovendo procedure rapide, imparziali e gratuite, anche attraverso strumenti di mediazione e conciliazione online;

irroga, secondo le modalità previste dalla presente proposta di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie e le misure interdittive in caso di violazione degli obblighi normativi, garantendo l'efficacia dissuasiva dell'apparato sanzionatorio;

predispone e presenta annualmente al Parlamento e al Governo una **Relazione sull'Andamento della Compensazione Digitale**, che illustra i risultati raggiunti, le criticità emerse, le prospettive di evoluzione del sistema e le eventuali proposte di riforma normativa.

L'Autorità per i Diritti Digitali è composta da un Presidente e da quattro membri, nominati tra persone di comprovata indipendenza, integrità morale e riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche, tecnologiche e di protezione dei dati personali.

I componenti dell'Autorità sono scelti secondo un criterio di equilibrio tra i generi e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente in materia di innovazione tecnologica, sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono parere vincolante.

L'Autorità dispone di propri uffici tecnici, amministrativi e di supporto, nonché della facoltà di avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di enti pubblici di ricerca, università, associazioni di tutela dei diritti digitali e altri soggetti qualificati.

Al fine di garantire l'efficacia della propria azione, l'Autorità gode di autonomia finanziaria ed è dotata di un bilancio autonomo alimentato da:

una quota percentuale delle somme versate al Fondo per il Reddito Digitale Individuale;

gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate;

eventuali contributi straordinari previsti dalla proposta di legge di bilancio dello Stato.

Attraverso l'istituzione dell'Autorità per i Diritti Digitali, si intende creare un **presidio istituzionale autorevole e indipendente**, capace di tutelare l'interesse generale alla trasparenza, alla giustizia e alla sostenibilità nella nuova economia dei dati, favorendo un equilibrio virtuoso tra innovazione tecnologica e protezione dei diritti fondamentali della persona.

Art. 11 – Entrata in vigore e norme transitorie

La presente proposta di legge entrerà in vigore decorso il termine di dodici mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tale periodo di *vacatio legis* si rende necessario al fine di consentire agli operatori economici interessati, nonché alle amministrazioni competenti, di adeguarsi in modo pieno, graduale e consapevole ai nuovi obblighi introdotti in materia di trattamento e compensazione dei dati personali.

Durante il periodo transitorio, tutte le imprese, piattaforme digitali, enti pubblici e privati soggetti alla disciplina di cui alla presente proposta di legge saranno tenuti a predisporre ogni misura tecnica, organizzativa e procedurale necessaria per assicurare la conformità alle nuove disposizioni.

In particolare, entro sei mesi dalla pubblicazione della proposta di legge, i soggetti obbligati dovranno:

- implementare sistemi informatici idonei a generare e mantenere il Registro dei Dati e delle Compensazioni, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Autorità per i Diritti Digitali;
- avviare le attività di audit interno e di analisi preliminare dei flussi informativi, finalizzate alla corretta classificazione dei trattamenti e alla quantificazione dei dati computabili;
- adottare procedure interne per la rilevazione, la registrazione e la contabilizzazione dei bit personali trattati a fini economici;
- predisporre le modalità tecniche e finanziarie necessarie per il regolare versamento mensile delle quote dovute al Fondo per il Reddito Digitale Individuale;
- organizzare campagne informative rivolte agli utenti e ai consumatori, volte a garantire la piena conoscibilità dei nuovi diritti riconosciuti dalla proposta di legge e delle modalità di esercizio degli stessi.

L'Autorità per i Diritti Digitali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della proposta di legge, dovrà adottare e pubblicare i regolamenti attuativi necessari a disciplinare in dettaglio:

- le modalità di funzionamento e di gestione della piattaforma pubblica per l'accreditamento individuale;
- gli standard tecnici per la contabilizzazione e la registrazione dei dati computabili;
- le procedure di verifica e controllo degli adempimenti da parte dei soggetti obbligati;
- i criteri per la determinazione annuale della quota per bit, secondo i parametri di aggiornamento stabiliti dalla proposta di legge.

Le imprese che abbiano sede in paesi terzi e che offrano servizi a cittadini residenti in Italia avranno l'obbligo, entro sei mesi dalla pubblicazione della proposta di legge, di designare un rappresentante stabilito nel territorio nazionale, responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalla presente normativa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Decorso il termine di sei mesi senza il completamento delle misure di adeguamento previste, l'Autorità per i Diritti Digitali potrà avviare procedimenti sanzionatori, anche in via cautelare, a tutela dell'interesse pubblico e dei diritti individuali lesi o minacciati.

Durante il periodo transitorio, eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della normativa saranno risolte secondo i principi generali del diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, privilegiando la soluzione più favorevole alla tutela sostanziale dei diritti degli interessati.

Con l'entrata in vigore a regime della presente proposta di legge, si realizzerà una piena trasformazione del rapporto tra cittadini, dati personali e imprese digitali, fondato su trasparenza, equità e partecipazione effettiva alla generazione di valore nell'economia dell'informazione.

Art. 12 – Responsabilità da danno algoritmico e compensazione collettiva

Al fine di affrontare in modo strutturale le conseguenze sociali, sanitarie e democratiche derivanti dall'uso intensivo e non sempre eticamente orientato dei dati personali da parte delle imprese digitali, la presente proposta di legge introduce il principio della **responsabilità da danno algoritmico**. Tale principio stabilisce che i soggetti che, attraverso il trattamento dei dati personali, generano effetti negativi documentabili sulla collettività sono tenuti a contribuire economicamente alla riparazione del danno indiretto causato.

Si configura responsabilità da danno algoritmico ognqualvolta il trattamento, l'analisi, la profilazione o l'elaborazione predittiva dei dati personali produca fenomeni di disinformazione sistematica, radicalizzazione sociale, dipendenza tecnologica, distruzione della reputazione individuale, aumento del disagio psichico, sovraccarico delle strutture sanitarie pubbliche o incremento del contenzioso giudiziario in ambito digitale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità per i Diritti Digitali avrà il compito di accertare, mediante apposite istruttorie tecniche e statistiche, l'esistenza e l'entità degli effetti nocivi attribuibili direttamente o indirettamente all'attività di trattamento svolta dalle imprese.

Le imprese riconosciute responsabili dovranno versare un **contributo di compensazione collettiva**, il cui ammontare sarà determinato in proporzione:

al numero di interazioni nocive generate o facilitate dai loro sistemi, tenendo conto delle segnalazioni ufficiali, dei contenuti rimossi, dei procedimenti giudiziari avviati e delle campagne di disinformazione rilevate;

al tempo di esposizione degli utenti vulnerabili (quali minorenni, anziani, soggetti con fragilità psichiche o sociali) a contenuti nocivi o distorsivi prodotti o amplificati dalle piattaforme;

all'entità dei costi pubblici documentati, direttamente imputabili all'aumento del carico sanitario, scolastico o giudiziario causato dalle dinamiche digitali, secondo criteri di correlazione causale stabiliti dai regolamenti attuativi.

Il contributo di compensazione collettiva sarà versato al **Fondo Nazionale per la Salute Digitale e la Giustizia Tecnologica**, istituito presso l'Autorità per i Diritti Digitali e vincolato alle seguenti finalità:

il rafforzamento dei servizi di salute mentale pubblica, con particolare riferimento ai reparti e agli ambulatori dedicati alla cura delle dipendenze tecnologiche, dei disturbi d'ansia, della depressione e delle nuove patologie psicosociali emergenti;

il sostegno agli sportelli territoriali di tutela legale specializzati in diritto digitale, cyberbullismo, revenge porn, violazione della privacy e reati informatici, con l'obiettivo di garantire assistenza tempestiva e gratuita alle vittime;

il finanziamento di programmi nazionali di educazione digitale critica, destinati alle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a sviluppare nei giovani cittadini competenze di navigazione consapevole, pensiero critico nei confronti dell'informazione digitale, capacità di riconoscere le manipolazioni e le disinformazioni online.

L'impresa che, nonostante i richiami e gli interventi correttivi, persista in comportamenti che generano danni sistematici gravi alla collettività potrà essere sottoposta a **misure straordinarie**, deliberate dall'Autorità per i Diritti Digitali. Tali misure comprenderanno:

la limitazione temporanea o definitiva dell'operatività sul territorio nazionale per specifiche categorie di trattamenti o servizi;

l'esclusione da bandi e finanziamenti pubblici nazionali o europei, per un periodo determinato, in quanto soggetto non conforme ai principi di responsabilità sociale digitale;

l'obbligo di sottoporsi ad **audit esterni indipendenti** annuali, finalizzati a verificare la reale adozione di procedure interne di riduzione del rischio algoritmico e di rispetto della sostenibilità digitale.

La responsabilità da danno algoritmico si affianca, senza sostituirla, alla responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente prevista dalla legislazione vigente per i medesimi fatti, e si basa su un principio innovativo: **l'impatto sociale dell'economia dei dati deve essere contabilizzato, gestito e compensato**, così come avviene per ogni altra forma di esternalità negativa nella moderna economia di mercato.

Attraverso questo meccanismo, la proposta di legge intende promuovere un modello di innovazione tecnologica **consapevole, giusta e sostenibile**, capace di rispettare i diritti fondamentali della persona, di proteggere la coesione sociale, di difendere la qualità della democrazia, e di costruire una nuova alleanza tra tecnologia e cittadinanza responsabile.